

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Seguito della discussione della legge sull'abolizione delle bannalità — Emendamento del senatore Di Montezemolo all'articolo 3, combattuto dal senatore Balbi-Piovera e dal relatore — Adozione di quest'articolo — Reiezione dell'aggiunta del senatore De Fornari all'articolo 3 — Aggiunte dei senatori De Fornari, Sauli e dell'ufficio centrale all'articolo 4 — Sono respinte le aggiunte dei senatori Sauli e De Fornari — Adozione dell'articolo 4 coll'aggiunta proposta dall'ufficio centrale — Osservazioni del senatore Fraschini all'ultimo paragrafo dell'articolo 5 — Adozione di questo articolo — Aggiunta del senatore Selopis, ritirata — votazione e adozione della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
Il processo verbale è letto ed approvato.

SEQUITO DELLA DISCUSSIONE, E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLE BANNALITÀ.

PRESIDENTE. Riprendendo la discussione sulla legge delle bannalità, mi focca di dar lettura dell'articolo 3, così concepito:

« L'indennità sarà raggugliata sulla diminuzione di valore che risulterà per l'opificio bannale dalla perdita del privilegio, fatta ragione di tutte le circostanze locali, ed avuto pur anco riguardo allo stato attuale dei detti opifizii già bannali. »

A quest'articolo è stato proposto un emendamento del signor senatore Di Montezemolo, il quale invece di raggugliare l'indennità sulla diminuzione di valore, la vorrebbe raggugliata sulla diminuzione del lucro che sarà per trarsi.

Il suo emendamento è così concepito:

« L'indennità sarà raggugliata sulla diminuzione del lucro che il privilegio bannale assicurava all'opificio, » ecc.

Rammenta anche il Senato che ieri il senatore De Fornari propose un'aggiunta a quest'articolo, aggiunta che per la sua natura può essere votata separatamente, anzi posteriormente all'articolo stesso. Quest'aggiunta è così concepita: *(Vedi la tornata di ieri)*

Do in primo luogo la parola al senatore Di Montezemolo per sviluppare il suo emendamento.

DI MONTEZEMOLO. L'emendamento che ho l'onore di proporre al Senato parte da un principio al quale nessuno vorrà contrastare, ed è che la legge non deve determinare a titolo di compenso più di quello che essa toglie coll'abolire le bannalità.

Se, secondo è segnato nell'articolo 3, l'indennità si dovesse raggugliare sulla diminuzione del valore che risulterà per l'opificio bannale dalla soppressione delle bannalità, si correbbe rischio che, presa in senso assoluto la parola valore, si venga a dare un'indennità maggiore di quel lucro che il privilegio bannale assicurava.

Dimostrerò forse più facilmente con un esempio la cosa.

Io suppongo un molino bannale posto sopra una linea di acqua che traversa il territorio di un comune. Il privilegio bannale quale lucro assicurava egli al possessore di questo molino? Assicurava un lucro corrispondente al prodotto della macina di quella quantità di biade che gli abitanti del territorio sottoposto alla bannalità avrebbero arrecato.

Ma poniamo che, per una contingenza qualunque, dal territorio vicino non sottoposto a bannalità gli abitanti accorressero pure a questo molino, e che per seguito della perdita del privilegio di questo venga stabilito un altro molino sulla stessa linea d'acqua e nello stesso comune a cui accorreranno non solo parte degli abitanti già vincolati alle bannalità, ma anche gli abitanti del territorio vicino, libero di ogni vincolo bannale, allora vi sono due elementi di valore, l'uno dei quali era inerente al privilegio bannale, l'altro indipendente da esso.

Ma l'indennità non deve contemplare che quei lucri che esistevano in virtù del privilegio, e non gli accidentali, ed è per ottenere questo intento che io proposi il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ora che l'emendamento è sviluppato, debbo chiedere al Senato se vi ha chi lo appoggia.

(È appoggiato.)

BALBI-PIOVERA. Credo che il proopinante non ha fatto discussione che sulle parole: *Che cosa è il lucro? Che cosa rappresenta?* Esso rappresenta di per sé il maggior valore che potrebbe avere l'edifizio bannale nelle presenti circostanze, e che perderebbe quando venga questa bannalità ad essere abolita, e quando il privilegio che aveva quest'edifizio venga ad essere annullato.

Il lucro, a mio parere, non è che una parola rappresentante l'interesse maggiore che ritrae il proprietario di questo molino che il proopinante porta ad esempio, il quale ne gode presentemente, e che colla legge si viene a togliere.

Ravviciniamo la cosa alle parole. Lucro non rappresenta che il maggior interesse, e questo il maggior capitale; e questo capitale è quello che subisce la perdita del valore e che è proposto compensarsi nella legge. Dunque non veggio nessuna difficoltà a lasciare le parole della legge che dice di voler semplicemente indennizzare la perdita che prova il proprie-

tario dell'opificio bannale. Il lucro minore che proverà è ben origine di questa perdita, ma è il valore intrinseco, il valor capitale di quest'edifizio che perde, non il lucro; è l'interesse che diminuisce, e diminuendo l'interesse attualmente perde ancora il capitale che lo rappresenta.

Io per me veggio puramente una differenza di parole, come già dissi, poichè in sostanza i periti chiamati ad estimarne il valore dovranno capitalizzare il lucro per stabilire il valore capitale di questo molino, e la perdita del capitale che si proverà formerà l'indennizzazione a percepire.

A me pare che questa espressione di lucro non sia migliore di quella della legge.

DE MARC'HERITA, relatore. Intese il Senato quale sia l'emendamento proposto dal senatore Di Montezemolo all'articolo 3 della legge che cade ora in discussione.

Proporrebbe l'onorevole senatore che alle parole usate nella legge di diminuzione di valore che risulterà per l'opificio bannale dalla perdita del privilegio, si sostituisca diminuzione di lucro.

Svolgendo poi questo emendamento lo stesso onorevole senatore propone il caso in cui il proprietario dell'edifizio bannale non solamente lucrasse per ragione delle biade che si portavano all'opificio bannale dagli abitanti del territorio colpito dalla bannalità, ma eziandio traesse un lucro non mediocre dalla circostanza che gli abitanti del territorio vicino concorressero all'edifizio bannale del territorio contiguo per non avere opificio nel proprio territorio.

Rispondendo a quest'eccitamento incomincio dall'osservare che la parola *lucro* non sarebbe forse ben adatta in una legge in cui si tratta di accordare un'indennità; sapendosi che la indennità è composta di due elementi, cioè *lucro cessante e danno emergente*.

In conseguenza la parola *lucro* non rappresenterebbe fuorchè uno degli elementi costitutivi dell'indennità, e renderebbe perciò meno perfetta l'idea dell'indennità voluta in tutta la sua pienezza accordarsi dalla legge.

Ora discenderò ai particolari dell'esempio proposto per confermare la giustizia della legge, e la necessità di adottarla nel senso dell'ufficio a cui nome discorro.

La legge vuole che l'indennità sia ragguagliata sulla diminuzione del valore che risulterà per l'opificio bannale dalla perdita del privilegio; in conseguenza di queste parole adoperate nella legge, quegli che avrà per ufficio di fissare l'indennità non dovrà tenere a calcolo, nel determinare la diminuzione del valore occorsa per la perdita del privilegio bannale, se non quei vantaggi i quali risultano direttamente al possessore, stando in piedi il privilegio della bannalità medesima.

Ora mi fo ad osservare al Senato, ed in particolare al senatore proponente l'emendamento, che il vantaggio, il quale in molti casi può risultare all'opificio bannale dall'aver accorrenti non tanto del territorio medesimo bannale, ma dei territori contermini, è un beneficio eventuale, è un vantaggio proveniente da che nei territori vicini non vi sono simili edifici. Dunque di questo vantaggio, il quale è indipendente dalla bannalità che si godeva, ma procedeva da circostanze favorevoli all'edifizio medesimo bannale, e di questo vantaggio che si perde non per la perdita della bannalità, ma per altre circostanze, non può essere fatto calcolo nella fissazione dell'indennità. Pare adunque che, ritenute queste osservazioni che ho avuto l'onore di sottoporre alla saviezza del Senato, esso inclinerà a ritenere le parole della legge, sia perchè, come diceva, la parola *lucro* non rappresenta che l'idea imperfetta dell'indennità, sia ancora perchè quel vantaggio

risultante dal concorrimento degli abitanti dei territori vicini all'edifizio bannale è cosa affatto eventuale e non deve essere tenuta in calcolo per fissare quella diminuzione di valore che procede, e deve necessariamente e solamente procedere dalla perdita del beneficio della bannalità.

Quindi l'ufficio centrale non potrebbe adottare la proposta del senatore Di Montezemolo.

DI MONTEZEMOLO. Le spiegazioni date dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale fanno persuaso che la legge contiene appunto il concetto che io desiderava vedervi espresso. Certamente, quanto al valore legale delle parole, io mi rimetto con tutta fiducia al senno dei giureconsulti dell'ufficio centrale, e per conseguenza io ritiro il mio emendamento.

DE FORNARI. Io volevo aggiungere una semplice osservazione...

PRESIDENTE. Se vi ha ancora qualcuno che voglia parlare sull'articolo, gli accordo la parola, altrimenti lo pongo ai voti.

Chi approva l'articolo 3 della redazione ministeriale, con riserva di porre poscia in discussione l'aggiunta De Fornari, voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Rileggerò ora l'aggiunta De Fornari:

« Essi dovranno proporre in qualsiasi stato di cose la domanda verso la comune o le comuni consorti interessate, nel perentorio termine di tre anni dalla promulgazione, spirato il quale, ogni relativa domanda sarà inammissibile, come non dovuta o prescritta. »

Credo che il signor senatore De Fornari ha già sviluppato ieri il suo emendamento; tuttavia, se stima aggiungere qualche parola, gli accordo la facoltà di parlare.

DE FORNARI. Mi pare che da per sé l'aggiunta che io propongo a questo articolo terzo si giustifichi: si vedono a colpo d'occhio gli inconvenienti di protrarre sino a 30 anni il tempo facoltativo agli interessati per domandare l'indennità; ogni protrazione quanto più si prolunga moltiplica gli inconvenienti nella materia e nella situazione di che trattiamo. Se possibile fosse in un tratto, immediatamente dopo la promulgata abolizione, dar corso alle relative domande d'indennità ed operare le verificazioni e liquidare, se n'è il caso, la indennizzazione, lo scopo, il voto, quale anzi letteralmente è espresso dalla legge, sarebbe meglio adempito; senonchè la natura, la forza delle cose necessita un tempo congruo agli incumbenti, e nella varietà dei casi, anche ad esperimento e sviluppo della nuova situazione, fino a un certo punto.

Ma più oltre a quanto basta e l'equità esige, la prolungazione si fa noevia; la situazione si complica di emergenze, e talora contrarie fra loro; la speculazione e con essa la malizia interviene; e così, artificialmente ancora, come fortuitamente, può avvenire che l'apprezzazione della indennità si trovi alterata indebitamente; ed impinguata dal conteggio e cumulo delle perdite, nell'arretrato protratto fino a 30 anni.

La comune si troverebbe aggravata di un debito ingente, inopinatamente, intempestivamente; ed io trovo che sia molto più razionale il privare del vantaggio che avvenir possa in quel progresso; il reclamante che negligitava o a bello studio differiva la domanda piuttosto che rischiare, aggravare il comune per un'esorbitante indennità.

Fu avvertito ieri dall'onorevole ministro guardasigilli che il diritto comune guarentiva le ragioni del reclamante; io credo che si possa opporre la pratica già stabilita eccezionalmente in moltissime altre circostanze simili, straordinarie, all'occasione appunto d'abolizione di ragioni acquistate, con

attribuzione ai dannificati di corrispettive indennità. Sono straordinarie eccezionali mutazioni determinate da pubblica utilità; nulla osta al legislatore, ed è ovvio e praticato ognora lo applicare eccezionali norme, ben inteso comuni ed eguali per la generalità dei casi. A quei casi ed esempi simile ed analoga affatto mi pare la contingenza dell'attuale abolizione delle bannalità, ed anzi nelle attuali circostanze mi pare che vi sono tanto più forti ragioni in quanto che si tratta di indennità a carico non già del Governo, ma di comuni, in rappresentanza degli abitanti utenti, aventi bensì vantaggio dalla recuperata libertà di quei vincoli, alle quali vuolsi imporre l'onere necessario, ma evitare ogni eccedenza ed ineguaglianza; sicchè, se caso vi è per introdurre un termine perentorio più ristretto delle ordinarie prescrizioni, si è questo; ed altresì onde sia più prontamente e contemporaneamente compiuto il voto e l'eseguimento della legge, conforme alle esigenze dei tempi e desiderata.

Persisto adunque nella mia proposizione.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Signori, di regola generale, chiunque patisce un danno ha il termine ordinario della prescrizione per proporre il risarcimento; e questa regola non concerne solamente i particolari, gl'individui, ma si applica indistintamente anche ai comuni, per cui, a termini del Codice civile, non esiste veruna particolare prescrizione. Io credo poi che, a meno si adduca in mezzo una valida ragione di eccezione, non convenga in nessun caso discostarsi dalle norme comuni.

L'onorevole senatore preopinante disse che poteva avvenire il caso in cui il possessore della bannalità, troppo lungamente aspettando a proporre il risarcimento dovutogli, ne risultasse un soverchio carico di arretrati a danno dei comuni.

Egli probabilmente non ha avvertito che relativamente agli interessi del capitale non potrà sicuramente in qualunque ipotesi aversi maggior cumulo di cinque anni, giacchè per tutto ciò che frutta interesse annuo vi ha una prescrizione quinquennale. Credo, che colle votazioni, le quali già ebbero luogo, la legge ottiene intero il suo scopo; le bannalità sono immediatamente soppresse, è stabilito l'obbligo di un immediato risarcimento.

Pel rimanente in questo, come in tutti gli altri casi, è più opportuno il rimettersi all'interesse, alla operosità, alla diligenza delle parti; nè io vedo necessità o convenienza per introdurre qui o specialità di forma, o specialità di termini.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di lasciar percorrere la discussione debbo interrogare il Senato se vuol prestare il suo appoggio alla fatta aggiunta.

Chi appoggia l'aggiunta De Fornari, voglia alzarsi.

(Non è appoggiata.)

La votazione adunque dell'articolo 3, che si era fatta con riserva di un'aggiunta, s'intende definitiva.

Darò lettura dell'articolo 4:

« Se l'indennità non sarà fra le parti convenuta stragiudizialmente spetterà al tribunale di prima cognizione il determinarla, previo l'esperimento della trattativa amichevole davanti al presidente od un giudice commesso dal tribunale, salvo appello a termini delle leggi generali. »

Il Senato ha di certo presente che qui havvi una modificazione introdotta dall'ufficio centrale a quest'articolo 4.

Invece di dire: « Salvo appello a termini delle leggi generali, » esso propone che si dica: « salvo ricorso contro il giudicato a termini delle leggi generali. »

« L'accettazione dei progetti di convenzione, benchè formati avanti i tribunali, sarà soggetta, nell'interesse dei corpi morali, alle approvazioni volute dalle leggi che li riguardano. »

A quest'articolo 4 vi sono due modificazioni: un'aggiunta del signor senatore De Fornari, proposta da ieri, la quale si porrebbe tra il primo e il secondo paragrafo.

Havvi un'altra aggiunta del signor senatore Sauli, il quale dopo le parole *od un giudice commesso dal tribunale*, vorrebbe intercalare la seguente clausola:

« Sia nel giudizio che nelle trattative amichevoli è fatta facoltà, tanto alle parti quanto al giudice, di proporre e determinare in conformità delle circostanze, quella porzione d'indennità che al comune spetterà di ripetere dal fondatore o dai fondatori dei nuovi opifici che s'avvantaggeranno della bannalità abolita. »

Debbo dare in primo luogo la parola ai due senatori proponenti.

DEMARGHERITA, relatore. Domando la parola per proporre un'altra aggiunta che seconderebbe l'idea spiegata da molti senatori, e che l'ufficio centrale crede ragionevole.

L'aggiunta avrebbe per oggetto di autorizzare nei casi di giudizio istituito per la fissazione dell'indennità di cui si tratta, l'osservanza del procedimento sommario invece del formale, ben inteso però che questa proposta, la quale si fa dall'ufficio centrale, e si intenderà ristretta alla determinazione dell'indennità da accordarsi a colui che aveva l'opificio bannale, e non si estenderebbe al caso in cui sorgesse la questione di merito, se competea o no diritto ad una indennità, il che concorderebbe anche colle disposizioni dell'editto del 1797. Propone quindi l'ufficio centrale che dopo le parole: « Se l'indennità non sarà fra le parti convenuta stragiudizialmente, spetterà al tribunale di prima cognizione il determinarla, » s'interpongano queste: « servate le norme del procedimento sommario, » e quindi segue *previo l'esperimento, ecc.*, come nella legge.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Il motivo che trattenne il Ministero di fare nell'articolo l'aggiunta proposta dall'onorevole signor relatore dell'ufficio centrale fu sostanzialmente questo.

Il Ministero pensò che qualunque volta la contestazione si fosse ridotta all'unico punto di determinare l'indennità, il cui obbligo non fosse in genere contestato, i tribunali già avrebbero trovato negli ordinamenti esistenti di procedura sufficienti disposizioni per autorizzarli ad adottare la forma sommaria di procedimento.

Temeva però il Ministero che bene spesso da una domanda per determinazione d'indennità non potesse derivare una contestazione di molto maggiore ampiezza, di molto maggiore difficoltà; quando per esempio dalla comunità, contro cui si fosse proposta l'azione del risarcimento, si fosse opposto il difetto di ragione nell'attore, per mancanza in lui di legittimo titolo o possesso della bannalità; ed allora voi scorgete, o signori, come la contestazione muterebbe essenzialmente natura, e come ad una lotta che non potrebbe che essere sommamente intricata, male si adatterebbe la forma sommaria del procedimento.

Ad ogni modo, posto il caso che la complicazione proposta dall'onorevole signor relatore valga a rimuovere ogni dubbio sulla possibilità, anzi sull'obbligo di adottare il procedimento sommario, quando la questione si riduca ad una semplice determinazione d'indennità, e ad escludere che una tal forma possa applicarsi al caso in cui la contestazione vertesse sul

diritto stesso dell'indennità, il Ministero non ha difficoltà di adottare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Se non chiedesi più la parola debbo porre ai voti in primo luogo la clausola aggiunta ora dall'ufficio centrale, ed accettata dal Ministero, che consiste nelle seguenti parole: *servate le norme del procedimento sommario*; poi debbo accordare la parola al signor senatore De Fornari

DE FORNARI. Siccome questo emendamento proposto dall'ufficio centrale s'identifica...

PRESIDENTE. S'identifica in parte.

DE FORNARI. Ed è appunto per quanto concerne questa parte che io intendo di ritirarlo.

PRESIDENTE. Il senatore De Fornari abbandona quella clausola del suo emendamento che riguarda i giudizi sommari.

Pongo perciò ai voti l'aggiunta della Commissione.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(È approvata.)

Credo che possa ora porsi ai voti il paragrafo primo dell'articolo 4, giacchè tanto l'aggiunta De Fornari che quella Sauli sono affatto indipendenti dal paragrafo medesimo. Chiederò poscia se siano appoggiate e l'una e l'altra proposta Sauli e De Fornari.

SAULI. Osservo che la mia aggiunta si appicca a questo paragrafo primo subito dopo le parole *od un giudice commesso dal tribunale*.

PRESIDENTE. Ciò può stare anche dopo.

SAULI. Purchè non pregiudichi...

PRESIDENTE (Interrompendo). Non pregiudica per nulla. Chi approva dunque il primo paragrafo, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Fra queste due aggiunte io credo di dover dare la priorità all'aggiunta De Fornari, in quanto che la medesima si riferisce alla forma de' giudizi, di cui si è già fatta parola, mentre l'aggiunta Sauli tende a stabilire un diritto separato di rimborso a favore de' comuni.

Interrogherò in primo luogo il Senato se appoggia l'aggiunta De Fornari.

(È appoggiata.)

Se alcuno vuole la parola può parlare.

DE FORNARI. È vero che ho già in parte sviluppato i motivi della mia aggiunta nella tornata di ieri, ma forse qualcheuno dei colleghi non era presente, o può non conservarne memoria, perciò dirò alcune parole per richiamarli presenti al Senato.

Quello che mi ha mosso a ricercare qualche mezzo onde agevolare il corso di richiami per questa sorta d'indennità, furono le difficoltà che vedeansi sorgere e complicarsi nella discussione, dalla natura e tendenza delle quali parevami derivare questa esitanza nell'animo di molti de' colleghi, quantunque in massima aderenti al sistema della proposta ministeriale, adottata dall'ufficio centrale; trovandosi tuttavia un vuoto, un vago, dirò così, nella maniera di applicazione, il quale vago si estendeva a tutto il corso di quel tempo assai lungo che era contato a pericolo ed a carico dei comuni, molti potevano forse deplorare la posizione di esse comuni esposte a siffatte pretese per lungo tempo, e forse per considerevoli somme accumulate. Io porgeva così una maniera di tranquillare, a fronte di tali cause di turbanza ed incertezza sul modo di applicazione. Mi sono detto: il giudice per se stesso non è a portata di formarsi in taluni casi un criterio da per se sulle domande che gli sono presentate; esso è esposto a ondeggiare fra molte e varie circostanze variamente influenti e speciose allegazioni che non cadono né sotto

la comune intuizione, né suscettibili siano di documentazione o di applicazione di massime legali, ricorrerà al perito, ma il perito d'arte bensì può discorrere sopra gli oggetti materiali, riferirà segnatamente sulla *verificazione dello stato dell'opificio se sia in grado di buon esercizio veramente giovevole, oppure trasandato, quindi ancora accertare calcoli del possibile prodotto e dei benefizi, e in tutto ciò potrà riferire scienziosamente, competentemente, ma in tutt'altre serie di variate circostanze che possono influire al successo in beneficio o deteriorazione, e quindi servire di dato a determinare il giudizio, sarebbe l'intervento di periti d'arte, come tale, né sufficiente, né competente pure.*

Invece ho riflettuto che il giudizio collettivo d'un numero di persone informate, disinteressate, pratiche delle circostanze e tendenze ed abitudini locali, è di prevedere quindi altresì le probabili evenienze future più o men prossime, e la loro influenza possa essere introdotta come un plausibile mezzo d'illuminare il criterio e la coscienza del giudice a determinare rettamente la sua decisione. Questo non sarebbe che espediente sussidiario e facoltativo al giudice, e solo consultivo. Sarebbe d'altronde ufficio gratuito, destinato a figurare come onorevole ed a rappresentare la pubblica opinione nei casi in cui opportuno espediente fosse consultarla ed averla presaga e responsabile della rettitudine e giustizia del pronunciato.

Ecco in quali termini e quale spirito ho concepito e mi sono determinato a sottoporre al Senato questa proposizione.

DE MARCHESSA, relatore. L'onorevole senatore De Fornari vorrebbe che nel giudizio da instituirsi per parte del proprietario dell'opificio già bannale, qualora non sia riuscito alle parti di andare d'accordo sulla somma a cui debba montare cotale risarcimento, invece di ricorrere alle regole generali solite ad osservarsi, si debba procedere in una via straordinaria, vale a dire si debba fare dal giudice una Commissione di persone probe, disinteressate, intelligenti, le quali diano consulto al giudice stesso sulla somma alla quale si debbe determinare la indennità che cade in contestazione.

L'ufficio centrale non crede di poter adottare simile proposta; pare allo stesso ufficio che il giudizio da instituirsi nel caso presente per l'accertamento del compenso dovuto al proprietario dell'opificio già bannale, in ragione del danno che gli tocca a causa dell'abolita bannalità, non debba per nulla differenziarsi dagli altri giudizi di simil genere. Molti sono i casi nei quali si contende avanti il giudice sul punto dell'indennità reclamata dall'attore contro il convento.

Generalmente in questi casi havvi grandissima incertezza nel fissare in modo conveniente la somma che debba darsi all'attore dal convento a titolo di risarcimento; ma tuttavia si viene al termine; come si procede per giungere a questa meta?

L'una e l'altra delle parti raccoglie tutti i fatti, tutti i documenti che possono indurre il giudice a fissare nel senso di ciascuna di esse l'indennità che forma l'oggetto della contestazione.

Se il giudice non ha da per se le cognizioni necessarie onde dirimere le controversie, ricorre alle persone perite; se i fatti rispettivamente allegati possono avere qualche influenza nel determinare la misura dell'indennità che forma il soggetto della lite, il giudice ammette alla prova questi fatti; se vi sono documenti, i quali possano illuminare la coscienza del giudice, questi documenti sono nell'uno e nell'altro degli opposti sensi presentati al giudice, il quale li esamina e forma su di essi il suo giudizio. Non è da dubitarsi, o signori, che l'interesse, il quale è il migliore, è il più accorto consigliere,

non suggerisca a ciascuna delle parti gli incumbenti che debbono farsi per giungere al risuffamento che avvisano. Se dall'uno dei lati quest'indennità voglia soverchiamente restringersi, dall'altro lato sia soprammodo esagerata, questo ordinariamente succede, il giudice tiene la via di mezzo, e così facendo dà per consueto nel vero segno del giusto e dell'onesto: *medio tutissimus ibis*.

Non pare adunque che sia il caso d'introdurre nel giudizio di cui ragioniamo un provvedimento diverso da quello che si osserva in tutti gli altri giudizi di simil genere.

Se negli altri casi si viene a capo di fissare l'indennità in una somma che convenga alle ragioni rispettive delle parti, l'ufficio centrale non iscorge il motivo per cui in questo caso dovrebbe disperarsi di poter giungere a tale risultato senza creare una Commissione la quale assuma l'ufficio di consultrice.

Questa Commissione facilmente potrebbe venir composta di alcune persone interessate nel fatto, dovendosi prendere secondo la proposta nel mandamento stesso dov'è inchiuso il territorio bannale.

D'altra parte maggiore deve essere la confidenza nel tribunale, il quale gode dell'estimazione pubblica e che ha per ufficio di fissare nelle divergenze delle parti quale sia la linea giusta a tenersi nel determinare le indennità in contesa.

Occorre qui di ripetere la dottrina già molto opportunamente espressa a nome del Ministero per riguardo al racconciarsi che si voleva la prescrizione. Non conviene, o signori, dipartirsi dalle regole generali; si dee conservare il diritto comune finchè non sorga una ragione tale che persuada al legislatore di allontanarsene. La legge fornisce i mezzi d'accertare le indennità negli altri casi; questi mezzi possono essere acconci anche a fissarla nel caso presente. Dunque si osservi la ragion comune: saranno sempre più confidenti le parti di ottenere giustizia da chi è destinato ad amministrarla a tutti; che allorchando si adottasse un provvedimento particolare il quale fornisse un risuffamento diverso da quello che si avrebbe seguendo la linea di condotta ordinaria.

Per queste principali ragioni l'ufficio ripete la dichiarazione di non poter aderire alla proposta dell'onorevole senatore De Fornari.

DE FORNARI. Non già che io mi abbia alcuna opinione, dopo le autorevoli parole dell'egregio relatore che la mia aggiunta possa essere onorata dal voto del Senato, ma solo per giustificazione di questa mia proposta, non essendo stati interamente esposti i motivi su cui io credeva che fosse più importante, faccio osservare che la discussione versa in materia veramente eccezionale; perchè non si tratta di verificazioni materiali e positive che cadono sotto l'ispezione praticabile o da periti o dal giudice stesso; si tratta persino anche di previsioni, di investigazione sulla possibilità di ulteriori evenienze e mutazioni, colla creazione, segnatamente di nuovi opifici rivali e sulla maggiore o minore probabilità del danno che possa risultare all'espropriato della bannalità, come anche, viceversa, del vantaggio che in compenso gli possa per avventura derivare dall'abolizione stessa della bannalità di altri opifici vicini, avuto riguardo alle situazioni, alla viabilità, ed alle abitudini.

Per conseguenza mi pare che siamo nel caso in cui appunto manca al giudice personalmente il sussidio che ha delle norme ordinarie, e dei mezzi predisposti legalmente ne' casi ordinari, di chiarire il suo criterio e di determinare un motivato giudizio.

Quindi il giudice può rimaner facilmente in qualche titubanza: ora l'aver dietro di sé l'opinione pronunciata di tre o cinque degli ottimati della località, i quali siano conosciuti

come persone disinteressate, capaci di sacrificare il loro stesso interesse in favore della giustizia, io credo che sia un sussidio bene tranquillizzante per il giudice ed imponente a fronte delle parti interessate.

Parmi un espediente praticabile, sussidiario all'ufficio de' periti, straordinario, ma ovvio, non meno apprezzabile ed opportuno che quello vantato de' giudici del fatto; e quello degli arbitri in materia di commercio: dico anzi che l'introdurlo in certi casi mi parrebbe onorevole alla stessa legislazione, proficuo alla propagazione di un buono spirito pubblico, con interessare la pubblica opinione alla retta amministrazione della giustizia.

Tali furono le viste colle quali, a fronte della incoerenza ed anomalia in cui pareami difettare la proposta legge quanto alla sua applicazione contenziosa, di che pure erasi mostrato sollecito l'ufficio centrale stesso nella sua relazione, mi ero determinato a suggerire questo espediente facoltativo, del resto, nei casi in cui i tribunali lo ravvisassero utile sussidio a rettemente risolvere questa natura di contestazione.

PRESIDENTE. Se deve tenersi per chiusa la discussione su quest'emendamento, io avrò l'onore di porre ai voti.

Chi approva l'emendamento del senatore De Fornari, voglia levarsi.

(Il Senato rigetta.)

Sottentra all'aggiunta De Fornari l'aggiunta Sauli. La rileggerò affinché il Senato ne abbia piena contezza (La legge. Vedi sopra). Quest'ultima parte pare inutile perchè si è già votata nel corso dell'articolo 1°.

La parola è al senatore Sauli per lo sviluppo della sua aggiunta.

SAULI. Io prego il Senato di avvertire che alcune di queste bannalità che si vogliono abolire spettano ai comuni, e che per l'articolo 1° della legge, quale venne adottato, questi comuni possessori ne sono spogliati.

Prego eziandio il Senato d'avvertire che ogni maniera d'indennità da darsi ai possessori, le di cui bannalità sono abolite, tocca e cade a carico dei comuni, di modo che a me pare che la condizione dei comuni sia per questo verso messa in uno stato veramente deplorabile.

Osserverò ancora che il governo è tutore dei comuni, e che per conseguenza deve adoperarsi in ogni maniera a renderne l'esistenza, per quanto si possa, migliore.

I comuni sono sempre pupilli, e per conseguenza non giungono mai l'epoca in cui si debba rendere i conti della tutela. Ma qualora questa legge venisse adottata nel modo in cui è concepita, senza dare ai comuni verun mezzo di risarcire se stessi dello sborso che debbono fare dell'indennità, mi pare che questa resa di conti riescirebbe un affare sommamente scabroso. Per conseguenza io son d'avviso che chi gode realmente dell'abolizione di questa bannalità debba sottostare in parte alla spesa del prezzo con cui si è acquistata.

Ma chi è che ne gode? Ne godono coloro che stabilirono opifici i quali partecipano ai lucri che si facevano dagli opifici ora esistenti. Per conseguenza chi deve concorrere nel pagamento dell'indennità?

Questa mi sembra tale e così evidente ragione d'equità che quantunque un quasi consimile emendamento sia già stato rigettato ieri, pure mi faccio carico di riprodurlo sotto un'altra forma quest'oggi, affinché fattone miglior giudizio, il Senato voglia prenderlo in benigna considerazione.

PRESIDENTE. Il Senato in primo luogo deve deliberare se vuol prestare appoggio all'aggiunta Sauli.

(È appoggiata.)

La parola è al signor relatore.

DEMARCHERITA, *relatore*. L'ufficio centrale, deliberando sulla proposta fatta dall'onorevole senatore Sauli, considerò primieramente che questa proposta, come egli stesso ammette, sebbene sotto altra forma, venne già presentata al Senato. Si discusse allora il punto, sovra chi dovesse cadere l'indennità da prestarsi al possessore dell'opificio già bannale, in compenso della perdita che soffre a causa dell'abolita bannalità; venne allora in campo la questione, se questa indennità o in tutto od in parte dovesse addossarsi a colui che profittebbe della facoltà concessa a tutti di far nuove costruzioni e si accingerebbe a costruire un nuovo edificio il quale entri in concorrenza coll'opificio già bannale.

Parve però al Senato che il così determinare altro non fosse se non se rendere meno efficace l'abolizione della bannalità, sottomettendo ad un peso l'esercizio di quella facoltà che si vuole in tutta la sua forza restituita, col prescrivere che il nuovo costruttore non potrà dar opera alla costruzione cui egli intende di addiventare senza assoggettarlo ad un peso. E questo peso o si opponga direttamente verso il possessore dell'opificio già bannale, od in linea di rimborso si imponga a favore del comune debitore del compenso, la cosa torna allo stesso.

Quelle ragioni adunque, le quali determinarono già l'ufficio centrale a non aderire all'adozione della proposta fatta dall'onorevole senatore De Cardenas, tolgono che l'ufficio medesimo possa aderire alla nuova proposta presentata sotto altra forma dall'onorevole senatore Sauli.

DE CARDENAS. Osservo che nella mia proposizione di ieri non era mai stato parlato di indennità a darsi da chi edificasse un nuovo opificio. La mia proposizione, l'unica che mi pare possa essere stata confutata, riguardava l'indennità a darsi da colui che godesse il vantaggio della soppressione; ed io non intesi ad esprimermi diversamente, perchè non era mia intenzione di inceppare l'industria nazionale.

SAULI. Difficile, per non dire impossibile, mi sarebbe di rispondere alle ragioni dell'esimio relatore dell'ufficio centrale; ma io mi contenterò solamente di osservare che il mondo pur troppo non è una cosa logica, legale, non può, per dir meglio, governarsi costantemente, a norma de' principii logici e legali; è un certo gazzabuglio, nel quale si può vivere assai discretamente. Ma il voler regolare tutte quante le bisogne del mondo, secondo la logica legale, offende alcune volte i principii dell'equità e della vera giustizia. Alle strette massime della dottrina legale si deve sostituire talvolta il senso pratico, quello che chiamasi senso politico, che in questa circostanza milita in favore dell'interessamento che ispirano i comuni.

Di questo senso politico, pur troppo, difettano assai i popoli nuovi ancora nell'arringa delle libertà.

Quelli che vi sono invecchiati tralasciano alcune volte il rigore dei principii, e si adattano a ciò che la pratica esige.

SICCARDI, *ministro di grazia e giustizia*. Il mondo, come dice l'onorevole signor senatore Sauli, è veramente pieno d'inconsequenze; ma io credo, o signori, che questa sia una ragione di più, perchè dobbiamo guardarci dall'aggiungerne delle altre.

Io penso, o signori, che vi sarebbe una vera inconsequenza, se l'azione di regresso, che l'onorevole senatore conte Sauli vuol dare al comune contro il costruttore di nuovi opifici, si limitasse a questo primo costruttore, giacchè dopo il primo ne possono venire degli altri, e tutti sicuramente approfittano del beneficio dell'abolizione delle bannalità, quantunque in diverse proporzioni; il primo che comincierebbe a profittarne avrebbe sicuramente maggior utile, il secondo poi godrebbe minor beneficio, molto meno il terzo, e così successivamente.

Ma ella è cosa certa che tutti ne approfitterebbero; quindi logicamente procedendo, converrebbe, data l'azione di regresso contro il primo costruttore, darne un'altra al primo costruttore contro il secondo, poscia al secondo contro il terzo, e così procedere innanzi per una serie indefinita. E fino a qual tempo, o signori? Questa serie potrebbe estendersi ad un tempo anche indeterminato. Io credo adunque inammissibile il mezzo proposto dall'onorevole signor conte Sauli, ed invece perfettamente logico e giusto il sistema adottato dal signor ministro.

Per qual motivo si sopprimono ora le bannalità? Perchè questa soppressione è utile agli abitanti del comune.

L'interesse di questi abitanti da chi è rappresentato? Naturalmente è rappresentato in un modo collettivo dal municipio; nè il governo in quest'ordine di cose potrebbe riconoscere nel Municipio un interesse distinto separato da quello degli abitanti. Dunque là dove ricade il beneficio deve pur collocarsi l'obbligo del risarcimento.

Nè credo che vi possa essere grave inquietudine relativamente al carico del risarcimento che viene imposto ai comuni.

Avrete presente, o signori, che non si tratta sicuramente di obbligarli a rifondere il prezzo degli opifici, ma unicamente di dare ai possessori un compenso del danno che soffrono in seguito alla soppressione delle bannalità.

Io poi non posso indurmi a credere che il risarcimento debba salire ad una somma, che torni di peso grave e considerevole ai comuni.

Aggiungerò ancora, che con le agevolezze che la legge stessa somministra relativamente alla dilazione, ed alla divisione dei pagamenti, ogni pericolo di soverchio aggravio è assolutamente allontanato.

Noterò inoltre, che coll'emendamento proposto dall'onorevole senatore Sauli si verrebbe a questa conseguenza, che in una lite agitata tra il comune ed il possessore della bannalità, si stabilirebbe una quota da pagarsi da un terzo non intervenuto in causa, e che sarebbe del tutto incerto; il che sarebbe assolutamente contrario alle più comuni regole di diritto.

DEMARCHERITA, *relatore*. Non ho chiesta la parola se non se per far osservare, che la legge della quale si tratta non è meramente legge dipendente dai principii di diritto, ma eh'essa ha un senso politico, avendo in mira di togliere un monopolio ed assicurare d'altro canto la libera concorrenza.

Non è dunque strettamente legale la disposizione di questa legge; ella ha, lo ripeto, principalmente ed eminentemente un senso politico.

GIULIO. Dirò una parola sola, lo credo di aver provato l'altro giorno la mia sollecitudine a favore dei comuni, al pari di qualunque altro. Ma io debbo dichiarare che veggio nell'emendamento Sauli un rimedio che si applicherebbe ai casi dove non vi ha malattia, e non a quelli dove la malattia può avere qualche gravità.

Quali sono i comuni che possono trovarsi lesi dall'applicazione di questa legge? Quelli ove nessun nuovo opificio venendo a stabilirsi, essi continuano a trovarsi sotto il peso di una bannalità non di diritto, ma di fatto. Quei comuni nei quali non verrà a stabilirsi veruna nuova officina non avranno verun vantaggio dalla legge nuova; avranno tuttavia una qual che indennità da pagare. A questi comuni non si applicherebbe il rimedio del senatore Sauli, poichè non venendo a stabilirsi nessuna nuova officina, non vi sarebbe nuovo officinante nel quale il comune potesse avere un regresso. All'incontro quei comuni nei quali l'abolizione della bannalità indurrebbe qualche speculatore a venire a stabilire un'officina, questi oltrechè del beneficio godrebbero della soppressione della banna-

lità, avrebbero ancora un compenso, cioè il regresso verso il proprietario della nuova officina.

Ad ogni modo adunque l'emendamento del senatore Sauli non mi pare adempiere al lodevole scopo che esso erasi proposto, e che complichino inutilmente la legge.

PRESIDENTE. Non rimane che a porre ai voti l'aggiunta Sauli.

(Non è approvata.)

Metto ora ai voti il secondo paragrafo dell'articolo quarto.

(Vedi sopra)

(È approvato.)

Porrò in votazione l'articolo quarto tutto intero.

(È approvato.)

« Art. 5. Il tribunale, sull'istanza della parte interessata potrà concedere una dilazione pel pagamento dell'indennità e dividerla in rate.

« La dilazione non potrà eccedere gli anni cinque.

« Gli interessi delle somme dovute saranno intanto corrisposti secondo la ragion comune. »

Se non chiedesi la parola, porrò ai voti l'articolo, senza separazione di paragrafi.

FRASCHINI. Dall'ultimo alinea di quest'articolo posto in confronto ad una dichiarazione fatta dal signor guardasigilli in risposta ad uno degli emendamenti proposti dal signor senatore conte De Fornari mi nasce un dubbio; se gli interessi di cui si parla in quest'ultimo alinea s'intende che debbano decorrere dal giorno della pubblicazione della legge, oppure solo dal giorno della domanda in giudizio.

L'onorevole signor guardasigilli rispondendo ad uno dei motivi addotti dal signor conte De Fornari in appoggio di detto suo emendamento, e tratto da che vedeva un inconveniente di lasciare un tempo troppo lungo al proprietario per promuovere l'azione d'indennità, perchè ciò serviva a cumulare di troppo gli interessi a carico del comune, rispose che competerebbe sempre al comune medesimo il diritto di opporre la prescrizione quinquennale; dal che parmi poter dubitare che sia opinione del signor guardasigilli che senza la domanda in giudizio debbano decorrere questi interessi, vale a dire dal giorno della pubblicazione della legge.

Il dubbio che tale non sia l'opinione dell'ufficio centrale nasce da che dopo avere stabilito nella prima parte dell'articolo 5, che il tribunale potrà concedere una dilazione al comune pel pagamento dell'indennità, dopo avere nel primo alinea dichiarato che la dilazione non potrà mai eccedere gli anni cinque, termina con dire: « gli interessi delle somme dovute saranno intanto corrisposti secondo la ragion comune. » Questa parola intanto, e l'essersi passato sotto silenzio intieramente l'indicazione dell'epoca da cui dovessero decorrere gli interessi, fu causa del dubbio che ho accennato.

Quanto alla mia opinione, qualunque sia quella del signor guardasigilli e dell'ufficio centrale, ella è che gli interessi non debbano decorrere, salvochè dal giorno in cui il proprietario del molino del quale cessa la bannalità promuova la sua istanza in giudizio per la liquidazione dell'indennità.

So benissimo che il proprietario di un opificio bannale dal giorno in cui cessa la bannalità prova certamente una diminuzione sul valore dell'opificio medesimo: questo è un fatto riconosciuto generalmente dal Senato, e sul quale poggia specialmente la legge che si discute. Ma so anche che questo danno può essere in certi casi non vero o contestabile, o tanto minimo, che il proprietario non si curi di promuoverne la rifiusione, ed in questi casi dovrebbero sempre tenere gran conto della negligenza del proprietario; cosicchè penso che in faccia al comune possa rendersi utile un'espressione esatta nella

legge, dalla quale consti che gli interessi non devono decorrere che dal giorno della domanda in giudizio.

Il signor conte De Fornari troverà in questa mia proposizione un mezzo, per dir così, indiretto in favore del suo emendamento, quantunque già rigettato dal Senato, perchè dicendo espressamente che gli interessi non devono decorrere che dal giorno della domanda in giudizio, si pongono i proprietari degli edifici bannali nella necessità di promuovere la loro azione al più presto possibile per ottenere l'indennità, ed i comuni non si troveranno in sospenso per lunghi anni per sapere se abbiano un debito verso il proprietario del molino già bannale ed il montare del medesimo. Credo adunque che sia utile di fissare l'epoca da che devono decorrere gli interessi della somma che sarà dovuta per indennità a quel proprietario, e che quest'epoca debba essere quella della domanda in giudizio.

Dopo che avrò sentita l'opinione della Commissione e del signor guardasigilli, mi riservo di proporre all'uopo a questo riguardo un emendamento.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Io credo che non mi sarà difficile il pormi pienamente d'accordo coll'onorevole signor preopinante e coll'ufficio centrale su questo proposito.

Signori, è regola generale che quando le somme sono illiquide non producono interesse. L'indennità finchè non è chiesta, e non è accertata, è sicuramente del tutto illiquida. V'ha bensì il diritto, ma non v'essendo ancora accertamento di somma a cui debba rilevare l'indennità, questa rimane totalmente incerta, epperò è assolutamente illiquida, e quindi non ne risulterà verun obbligo di interesse.

Quando comincia, o signori, quest'obbligo? Quando la somma diventa liquida, cioè quando è accertata; e siccome l'effetto del giudicato che accerta la somma dell'indennità risale per naturale conseguenza dei giudizi all'epoca della domanda, ne conseguita che gli interessi, secondo i principii di giurisprudenza, devono decorrere dal giorno della giudiziale domanda. Da quel giorno poi, cioè quando la somma diverrà liquida, quando sarà accertata, e cominceranno per conseguenza a decorrere gli interessi, se il creditore di questi interessi tarda 5 anni a domandarli incorrerà sicuramente nella prescrizione quinquennale; e da ciò l'onorevole senatore preopinante vede che la citazione da me fatta di questa specie di prescrizione nel rispondere alle osservazioni dell'onorevole signor senatore De Fornari non impinge per nulla colle conseguenze che io intendo di dedurre dai principii da me posti innanzi, ed ai quali mi parve di scorgere che si associa pienamente anche l'onorevole signor senatore Frascini. Questo, o signori, è un sistema dedotto dalle regole le più generali, le più conosciute. Se tuttavia per maggior chiarezza il Senato credesse di aggiungere nell'articolo, che gli interessi decorrono dalla giudiziale domanda, io non dissento a che si faccia una simile aggiunta.

DEMARGHERITA, relatore. L'ufficio centrale si accosta di buon grado ai principii inconcussi esposti dal ministro guardasigilli. Egli è certo, secondo le regole generali, che sopra ad una somma incerta ed illiquida non per anco proposta in giudizio, non possono decorrere gli interessi. Che cosa dà la legge al possessore dell'opificio già bannale? Un'azione per conseguire un'indennità.

Ma il dare che fa la legge un'azione non può produrre legalmente la conseguenza che quanto si conseguirà in virtù di questa azione sia produttivo d'interesse.

Il possessore dell'edificio già bannale munito dall'azione che la legge gli somministra deve istituire un giudizio.

Dal momento che l'indennità è proposta in giudizio decor-

reranno gli interessi per la ragione appunto già addotta dal ministro, cioè che l'effetto della condanna la quale determina la somma risale al giorno dell'istituto giudizio.

L'articolo quinto della legge concerne al caso di mora al debitore conceduta: perchè questa dilazione, la quale avvantaggia il debitore dandogli un congruo respiro, non torni a pregiudizio del creditore, il quale intanto è costretto a rimanere privo del capitale dovutogli, la legge opportunamente nell'ultimo paragrafo di quest'articolo vuole che durante la mora si corrispondano gli interessi della somma fissata, e pel cui pagamento si concedette una dilazione.

Del resto, non volendo io oppormi all'aggiunta del senatore Frascini, acconsentita dal Ministero, dirò tuttavia nel mio particolare, che mi pare affatto soverchio lo esprimere ciò che è già incluso nei princìpi generali. Sarebbe cosa del tutto nuova che di un credito nè proposto in giudizio, nè accertato corressero gli interessi.

Lo esprimere dunque questo sarebbe una vera sovrabbondanza, e non dovendo per regola generale introdursi nelle leggi cose sovrabbondanti, io inclinerei perchè non fosse fatta aggiunta veruna.

FRASCHINI. Io credo che le spiegazioni date dal ministro di grazia e giustizia e dall'ufficio centrale debbano bastare al rischiarimento del dubbio che mi era sorto.

Io aveva inteso che il signor ministro avesse opposto all'emendamento del signor conte De Fornari l'osservazione della prescrizione quinquennale, avendo in mira che forse gli interessi dovessero partire dal giorno della domanda in giudizio, perchè quando il signor conte De Fornari voleva prefiggere un tempo a chi esercita l'azione del proprietario, io diceva (ma solamente fra me): la prescrizione degli interessi non può essere che nel caso in cui l'azione non sia promossa.

Ma le spiegazioni date dal signor guardasigilli mi fanno capace avere io preso abbaglio nell'interpretare la sua dichiarazione, e siccome, ripeto, le osservazioni che si sono fatte bastano a dilucidare questo dubbio, così io non chieggo più che alcun emendamento sia fatto a maggiore spiegazione.

PRESIDENTE. Debbo porre ai voti l'articolo 5; chi l'adotta voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

Rammenta il Senato come nella tornata di avanti ieri si era

proposto un emendamento dal signor senatore Sclopis, il quale doveva essere posto al fine della legge; quest'emendamento riguardava la prescrizione trentennaria.

SCLOPIS (Interrompendo). Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SCLOPIS. Il mio emendamento, come è facile il convincersi leggendolo, si riferiva al caso in cui fossero state adottate le varianti che noi proponevamo all'articolo 2, al caso, cioè, in cui il pagamento dell'indennità dipendesse da avvenimenti imprevedibili quanto all'epoca del tempo.

Ma non essendosi adottata veruna variante sull'articolo 2, cessa perciò l'opportunità del mio emendamento.

PRESIDENTE. Debbe dunque procedersi allo squittinio per l'approvazione della legge. Prima però ho ad interrogare i signori relatori delle due leggi riguardanti l'una l'arginamento del Polcevera, l'altra il monumento da erigersi al magnanimo Re Carlo Alberto, se per la tornata di lunedì potrebbero aver in pronto i loro rapporti; prego a voler dichiarare...

DI COLLEGNO GIACINTO (Interrompendo). La Commissione per l'esame della legge sull'arginamento del Polcevera non si è ancora riunita; ciò dipenderà dalla prima sua riunione, la quale potrebbe aver luogo anche stasera immediatamente dopo la seduta pubblica.

PRESIDENTE. Prego l'altro relatore a voler dichiarare...

MOSCA (Interrompendo). La Commissione ha già in pronto la relazione, di modo che potrà benissimo aver luogo lunedì.

PRESIDENTE. Siccome si tratta di leggi, delle quali il Senato potrà avere a grado di intraprendere la discussione, prescindendo dalla stampa, io propongo perciò che l'ordine del giorno di lunedì sia la lettura del rapporto del senatore Mosca, e, se si potrà, anche la lettura del rapporto del senatore Giacinto di Collegno; frattanto si passa allo squittinio per l'approvazione della legge quest'oggi discussa.

Risultamento della votazione:

Votanti 58

Voti favorevoli 51

Voti contrari 7

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4.